

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

e

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Premesso che:

1. l'articolo 214bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), introdotto dall'articolo n. 38 del D.L. del 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella Legge n. 326 del 24 novembre 2003, e sue m. e i., prevede che ai fini dell'alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, di seguito denominate "Stazioni Appaltanti", stipulino apposite convenzioni con i custodi-acquirenti individuati all'esito dello svolgimento di gare ad evidenza pubblica relative ad ambiti territoriali infra regionali;
2. l'articolo 214bis della medesima disposizione prevede, tra l'altro, che le Stazioni Appaltanti individuino i custodi acquirenti sulla base di criteri oggettivi da definire mediante protocollo d'intesa;
3. con protocolli d'intesa del 27 settembre 2004, del 25 settembre 2009, del 4 aprile 2011 e del 13 giugno 2012 le Stazioni Appaltanti hanno stabilito i criteri oggettivi necessari all'individuazione dei custodi-acquirenti, ciascuno per le procedure di gara di riferimento;
4. in base all'esito dello svolgimento delle procedure di gara e da ultimo di quella avviata con il bando pubblicato sulla GUCE S 139 del 21/07/2012 232700-2012-IT e sulla GURI del 30 luglio 2012 – serie speciale contratti, per taluni ambiti territoriali infra regionali non è stato possibile individuare un custode-acquirente, perché non è stata presentata alcuna offerta ovvero non è stata presentata offerta appropriata e non risultano pendenti contenziosi relativi alla mancata ammissione a gara;
5. tenuto conto che per le procedure di gara avviate finora la tempistica per l'individuazione dei nuovi aggiudicatari è risultata essere particolarmente articolata a causa delle diverse attività amministrative, ivi compresi i controlli *post* aggiudicazione previsti dalla normativa vigente, connessa alla gestione di un numero di lotti particolarmente significativo;
6. tenuto conto, altresì, che al fine di assicurare la continuità del servizio sull'intero territorio nazionale, si rende necessario avviare nuove procedure per l'individuazione del custode-acquirente negli ambiti rimasti scoperti ovvero con i contratti in scadenza riferiti alle gare già svolte;
7. al fine di ridurre la tempistica per l'individuazione dei nuovi contraenti e i connessi oneri erariali, sulla scorta dell'esperienza amministrativa, si ritiene opportuno che le nuove gare, man mano che si avvicinano le scadenze contrattuali ovvero vengono dichiarati deserti i vari lotti, vengano attivate, in base ai criteri oggettivi definiti con il presente protocollo d'intesa, dalla Prefettura e dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio competenti per ogni ambito provinciale in piena

aderenza alla previsione recata dall'articolo 214bis del richiamato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che fa riferimento, per l'individuazione dei custodi-acquirenti, allo svolgimento di gare, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali;

LE STAZIONI APPALTANTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

1. I criteri oggettivi necessari all'individuazione dei custodi-acquirenti sono quelli definiti nella documentazione di gara concordata tra il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e l'Agenzia del Demanio e tempestivamente inviata a cura dei medesimi uffici alle rispettive articolazioni territoriali.

2. L'individuazione dei custodi-acquirenti, per gli ambiti provinciali con contratti in scadenza, viene effettuata con la procedura di gara prevista dall'articolo 3, comma 37 e dell'articolo 55, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e sue m. e i., da espletarsi, per ogni ambito provinciale, a cura della Prefettura e della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competenti.

3. Gli uffici di cui al comma precedente attivano la procedura negoziata di cui all'articolo 3, comma 40 e all'articolo 57, comma 2, lett. a), della richiamata disposizione normativa per gli ambiti dichiarati deserti o rimasti senza aggiudicatario per offerte inappropriate in esito alla gara di cui al punto 4 delle premesse.

ART. 2

1. La Prefettura e la Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio competenti per territorio espletano la procedura suindicata, concordando la nomina:

a) del responsabile del procedimento (RP);

b) della Commissione di gara incaricata delle attività di valutazione;

c) di un eventuale gruppo di lavoro per la verifica delle eventuali offerte anomale e del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, che rimane, comunque, subordinata all'adozione di un apposito provvedimento delle Stazioni Appaltanti - Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

ART. 3

1. La Commissione di gara è costituita da tre membri: uno è indicato dalla Prefettura ed uno dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio; il presidente è nominato congiuntamente dalle Stazioni Appaltanti - Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio tra il proprio personale.

2. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione trasmetterà al Responsabile del procedimento gli atti della gara per i successivi adempimenti.


ART. 4

1. Le spese per la pubblicità dei bandi di gara, laddove previste per legge, verranno ripartite al 50 per cento tra le Stazioni Appaltanti - Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio competenti per territorio danno adeguata informazione della documentazione di gara.

Roma, 06 OTT. 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Roberto REGGI



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Elisabetta BELGIORNO

